

LEGGE 17 DICEMBRE 2021, .215

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI” (G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 in vigore dal 21 dicembre 2021).

Capo II – Misure urgenti in materia di lavoro

Art. 11, comma 15 – Somministrazione di lavoro

Con riferimento alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro, si ricorda che la formulazione originaria del D.L. in esame aveva abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 31 del D.lgs. n.81/2015, che limitava al 31 dicembre 2021 l'efficacia della disposizione riportata nel periodo precedente, secondo la quale *“nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”*. L'efficacia della norma sopra citata, pertanto, non era più limitata da alcun termine temporale.

La legge di conversione, invece, ha reintrodotto un termine temporale di efficacia della suddetta norma, fissandolo al 30 settembre 2022.

Art. 11bis – Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

Sono differiti al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid.

È espressamente previsto che le domande già inviate al 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), non accolte, si considerano validamente presentate. Ai fini del suddetto differimento di termini, è stabilito un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021; il relativo monitoraggio è affidato all'Inps.

Art. 11ter – Fondo Nuove Competenze

Con la finalità di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse in dotazione al “Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU” (v. art. 1, comma 324, primo periodo, della Legge n.178/2020), possono essere destinate altresì all'ANPAL per le finalità formative sostenute dal Fondo Nuove Competenze (v. art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/20 e s.m.).

È previsto che con apposito decreto interministeriale, sentita l'ANPAL, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in argomento, siano ridefiniti:

- i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo Nuove Competenze, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;
- le caratteristiche dei progetti formativi.

Vengono quindi soppressi il secondo e il terzo periodo del citato comma 324, nonché abrogati i commi da 325 a 328 (inerenti l'assegno di ricollocazione) dell'art. 1 della legge n. 178/2020, e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 103/21 e s.m., sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Capo III – Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art.13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, (modifica alcuni articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

- al comma 1 il legislatore ha previsto che lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta **dall'Ispettorato nazionale del lavoro**, oltre che dalla **Azienda Sanitaria Locale** competente per territorio, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per quanto di propria competenza, e, per il settore minerario, dal ministero dello Sviluppo economico;
- il comma 2, che limitava al settore edile le competenze in materia di vigilanza del personale del ministero del lavoro, in linea con le modifiche del comma 1, è stato quindi abrogato;
- al comma 4 è stato esplicitato che, a livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi preposti

è stato aggiunto, infine, il comma 7-bis che prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro

Art. 14 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

In particolare:

- al comma 1, è prevista l'adozione di un provvedimento di sospensione, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prescrizione, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro⁵ **quando riscontra che almeno il 10⁶ per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** nonché, a prescindere dal settore di intervento, **in caso di gravi violazioni⁷ in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I⁸.**
Il provvedimento di sospensione è adottato **in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I⁹**
Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
- al comma 2 il legislatore ha confermato il divieto per l'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'ANAC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo;
- l'ispettorato nazionale lavoro adotta i provvedimenti nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale (comma 3);
- in linea con il vecchio comma 11-bis, al comma 4 è previsto che i provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità¹⁰;
- al comma 5 viene confermata l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai provvedimenti di sospensione;
- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente provvede limitatamente a quanto dotato in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi (comma 6)
- al comma 9 il legislatore ha riportato le condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
 - a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria **anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza¹¹**;
 - b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) **la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I⁷**;

⁵ Tali poteri spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, come previsto al comma 8

⁶ Modificato rispetto alla percentuale del 20%

⁷ Eliminata la reiterazione della violazione

⁸ Modificato l'ultimo punto dell'allegato I, inserendo una nuova fattispecie

⁹ “Mancata formazione ed addestramento” e “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto”

¹⁰ Inserite le parole “o per la pubblica incolumità”.

¹¹ Parte in grassetto: novità

- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
 - e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo¹² pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie;
- le somme aggiuntive di cui alle summenzionate lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;
 - al comma 11 è previsto che, su istanza di parte, la revoca del provvedimento, ferme restando le condizioni del comma 9, è altresì concessa subordinatamente al pagamento del **venti per cento**¹³ della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato;
 - confermata, al comma 14, la possibilità di fare ricorso entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni ¹⁴dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto;
 - il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro¹⁵ nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;
 - l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)¹⁶

¹² L'importo era di 3200 per tutte le gravi violazioni

¹³ Prima la percentuale era del 25% della somma aggiuntiva dovuta

¹⁴ Prima il termine era di 15 giorni

¹⁵ Modificati gli importi dell'ammenda (da 3071,27 a 7862,44 euro)

¹⁶ d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari

Si riporta di seguito la nuova formulazione dell'allegato I recante le fattispecie di violazione ai fini dell'adozione della sospensione l'allegato I

ALLEGATO I
(articolo 13, comma 1, lett.g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Si rileva che il legislatore ha modificato il punto 12, eliminando la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare esposizione ad amianto, ed inserendo l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Modifiche all'articolo 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e 19 "Obblighi del preposto"

La legge di conversione modifica gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per specificare le funzioni del **preposto**, che assume un ruolo di centralità.

Si stabilisce l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall'art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il preposto ha il dovere di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il preposto, nel caso rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l'inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede la modifica dell'articolo 56 e l'applicazione della pena dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Il preposto deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza (prevista la sanzione penale alternativa dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

In caso di attività svolte in regime di appalto o di subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente al committente il personale che svolge le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l'inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modifiche all'articolo 37 – “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

La legge di conversione ha modificato i commi 2 e 7 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotta un Accordo nel quale accorpa, rivisita e modifica gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;
- la specificazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discendenti di **tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

E' previsto, altresì, con una nuova formulazione del comma 7, l'aggiornamento della formazione del datore di lavoro.

In merito all'addestramento si stabilisce che l'addestramento consiste in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell'obbligo di **tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati** (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

È prevista l'applicazione della pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Modifiche all'articolo 51 – “Organismi paritetici”

- prevista, al comma 1-bis, l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- sostituito il comma 8 bis che prevede che gli organismi paritetici comunichino annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
 - a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
 - b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
 - c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
- i suddetti dati sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL (comma 8-ter).

Con riferimento all'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, è stata accolta la richiesta dell'Ance di coinvolgere preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Si ricorda, inoltre, che i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici, agli RLST e alle asseverazioni, comunicati dagli organismi paritetici all'INL e all'Inail, verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. La legge di conversione ha precisato che *“per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.”*

Modifiche all'articolo 79 – “Criteri per l'individuazione e l'uso”

Modificato il capo II del titolo III sull'uso dei dispositivi di protezione individuale con il riferimento alle edizioni delle norme UNI più recenti. In particolare, la modifica integra la disposizione di cui al comma 2 bis che stabilisce, nelle more dell'adozione di un decreto sui criteri ed usi dei DPI, la validità del DM 2 maggio 2001 aggiornato alle edizioni delle norme UNI più recenti.

Modifiche all'articolo 99 – “Notifica preliminare”

È stato integrato il comma 1-bis, recependo, benché con una diversa formulazione, una richiesta dell'Ance: **i soggetti destinatari della notifica preliminare, ossia la DTL, la ASL e, limitatamente ai lavori pubblici, il prefetto, la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.**

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli presenti nelle notifiche preliminari permetterà una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese.